



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 117 del 03/09/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2013, n. 1413

Contenzioso n. 1329/09/FR - Società Ferrovie del Sud Est c/ Regione Puglia - Esecuzione sentenza del Consiglio di Stato n. 1755/2013.

L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Avv. Gianni Giannini, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dirigente del Servizio Reti e Infrastrutture, riferisce quanto segue.

Con legge regionale n. 10 del 30.4.2009, questa Regione ha previsto, all'art. 24, comma 1, di destinare le "risorse di cui ai commi 295, 296, 297, lettere a), b), e d), 298 dell'art. 1 della legge n. 244/2007, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, al mantenimento dei servizi di trasporto pubblico locale, al loro sviluppo e al recupero dell'inflazione".

Il comma 4 dello stesso art. 24 ha disposto che "la Regione concorre al recupero dell'inflazione degli anni precedenti sino a tutto il 2008 in favore delle imprese esercenti servizi di cui all'art. 8 del d.lgs. 422/1997, come modificato dall'art. 1 comma 2, del d.lgs 400/1999.....".

In applicazione delle suddette disposizioni legislative, la Giunta Regionale, con atto n. 900 del 26.5.2009, ha definito le modalità applicative del suddetto art. 24.

In adempimento a quanto disposto dalla Giunta Regionale con l'atto n. 900/2009 è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 241 del 29.5.2009, con la quale si è provveduto ad attribuire, in favore delle imprese esercenti i servizi ex art. 8 del d.lgs. 422/97, le somme finalizzate al concorso per il recupero dell'inflazione a tutto il 2008.

Inoltre, in adempimento alle disposizioni del citato art. 24 è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 242 del 29.5.2009, con la quale è stato determinato l'importo a compensazione dei contratti di servizio a decorrere dall'anno 2009.

La Società Ferrovie del Sud Est, impresa esercente servizi ex art. 8 del d.lgs. 422/97, non concordando con l'ammontare dei corrispettivi riconosciuti, ha proposto ricorso innanzi al TAR per la Puglia - Bari rivolto all'annullamento delle determinazioni dirigenziali n. 241/2009 e n. 242/2009.

Il TAR Puglia - Bari, con sentenza n. 919 del 17.6.2011 ha respinto integralmente le pretese della società Ferrovie del Sud Est.

Con ricorso notificato in data 5.9.2011 la società ha proposto appello davanti al Consiglio di Stato per l'annullamento e la riforma della predetta sentenza.

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1755/2013, deposita in Segreteria il 27 marzo 2013, ha accolto parzialmente l'appello proposto dalla società Ferrovie del Sud Est riconoscendo fondato il ricorso "limitatamente alla parte in cui viene chiesto il riconoscimento anno per anno dell'adeguamento inflattivo del corrispettivo contrattualmente previsto per gli anni dal 2001 al 2008, in quanto l'art. 24 comma 4, L.R. della Puglia n. 10/2009 richiama la legge regionale della Puglia n. 18/2002 il cui art. 19, comma 3 prevede la possibilità di rivalutazione anno per anno da parte degli enti affidanti; possibilità che comporta comunque una specifica valutazione e determinazione da parte dell'amministrazione

competente. Per la restante parte il ricorso è da respingere, siccome infondato.”

Lo stesso Consiglio di Stato ha ritenuto corretto l'operato dell'Amministrazione regionale a decorrere dall'anno 2009.

La società Ferrovie del Sud Est in data 30.4.2013 ha trasmesso atto di diffida e messa in mora per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato rappresentando che “in caso di mancata ottemperanza al predetto invito/diffida e messa in mora, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento, l'istante sarà costretta - suo malgrado - ad assumere ogni ulteriore iniziativa giudiziale con aggravio di oneri e costi in danno”.

Alla luce di quanto sopra, considerato che la sentenza citata, in quanto sentenza di appello è definitiva e che un eventuale ricorso in revocazione ovvero un interpello, non sarebbe un percorso processuale agevole, come peraltro evidenziato dal legale officiato, appare necessario dare esecuzione alla citata sentenza, al fine di evitare eventuali ulteriori aggravii di oneri e costi in danno per questa Regione.

In relazione il competente Servizio sta procedendo ad espletare apposita istruttoria per quantificare l'importo spettante alla società Ferrovie del Sud Est riveniente dall'applicazione dell'adeguamento al tasso di inflazione anno per anno dal 2001 al 2008 al corrispettivo di esercizio, come previsto nella citata sentenza.

Nelle more della suddetta quantificazione, considerate le limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni regionali in tema di patto di stabilità, che se non rispettate potrebbero comportare sanzioni per la Regione con conseguenze negative sull'intera collettività pugliese, appare necessario individuare modalità alternative per dare piena esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato.

A tale scopo si sono tenuti numerosi incontri con i rappresentanti della società Ferrovie del Sud Est nel corso dei quali si è individuata concordemente una modalità di esecuzione della suddetta sentenza.

Ciò premesso, le modalità percorribili per l'esecuzione della sentenza sono la cessione di materiale rotabile di proprietà regionale, già in uso da parte della società Ferrovie Sud Est, nonché una riduzione, a parità di corrispettivo, dei “servizi aggiuntivi” previsti dal contratto di servizio in essere.

Riguardo alla cessione di materiale rotabile, la società Ferrovie Sud Est dovrà utilizzare lo stesso esclusivamente per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico regionale, mentre per quanto riguarda la riduzione dei servizi aggiuntivi, la stessa dovrà essere disposta dal Servizio regionale competente e dovrà essere effettuata con criteri di efficientamento del servizio, tenendo conto degli obiettivi e indirizzi fissati dall'attuale normativa di settore.

Al riguardo l'Avvocatura regionale, appositamente interessata, con parere reso con nota prot. n.11/L/11437 del 21 giugno 2013 ha rappresentato che:

- per l'eventuale cessione di materiale rotabile “non sussiste, in linea di principio, alcuna sostanziale preclusione al ricorso dell'istituto della *datio in solutum*, che ricade nell'autonomia negoziale della Regione”;
- considerato che i servizi aggiuntivi non sono risultati determinanti ai fini dell'affidamento della concessione, visto che la società risulta essere concessionario ex lege, “lo stralcio dei servizi aggiuntivi varrebbe a reintegrare Ferrovie del Sud Est della perdita di valore di corrispettivo verificatasi nell'arco temporale 2001 -2008”.

Si pone, inoltre, in evidenza che la determinazione dirigenziale n. 241/2009, annullata con la citata sentenza, ha espletato effetti anche nei confronti di altre società concessionarie di servizi ferroviari ex art. 8 del D. Lgs. 422/97.

Al fine di contenere le possibili ulteriori conseguenze derivanti da richieste di adeguamento dei corrispettivi per l'arco temporale 2001-2008 da parte delle suddette società, in virtù degli effetti prodotti dalla sentenza in questione, sono stati acquisiti atti di rinuncia delle stesse a qualunque pretesa al riguardo.

La società Ferrovie del Gargano ha trasmesso il proprio atto di rinuncia con nota prot. n. 1558 del 13

giugno 2013 a firma dell'Avv. Vincenzo Scarcia in qualità di Presidente.

La società Ferrotramviaria ha trasmesso il proprio atto di rinuncia con nota prot. n 0006130 del 13 giugno 2013 a firma del Dott. Enrico Maria Pasquini in qualità di Amministratore Unico.

La società Ferrovie Appulo Lucane ha preannunciato l'intendimento di rinunciare parzialmente al diritto ponendo fine altresì al contenzioso in atto relativo alla richiesta di adeguamento dei corrispettivi per l'arco temporale 2001-2008.

In relazione a quanto sopra esposto, si propone non avvalersi degli istituti della revocazione e dell'interpello e, quindi, di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1755/2013 depositata in Segreteria il 27 marzo 2013, che ha accolto parzialmente i motivi di appello della Società Ferrovie del Sud Est limitatamente alla parte in cui viene chiesto il riconoscimento anno per anno dell'adeguamento inflattivo del corrispettivo contrattualmente previsto per gli anni dal 2001 al 2008, con le modalità alternative, come sopra riportato, e di confermare nei confronti delle altre società concessionarie di servizi ferroviari ex art. 8 del D. Lgs. 422/97 quanto disposto con la Determinazione n. 241/2009.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, evidenziando che il presente procedimento amministrativo rientra nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n° 7/1997, art. 4-c.4/lett. K).

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore

VISTE la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto;
- di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1755/2013;
- di rinviare a successivo provvedimento di Giunta l'approvazione dell'importo spettante alla società Ferrovie del Sud Est derivante dall'esecuzione della sentenza, al netto di quanto già erogato con la determinazione dirigenziale n. 241/2009;
- di disporre che al soddisfacimento dell'onere si provvederà mediante riduzione dei servizi aggiuntivi di cui al contratto in essere, da effettuare con criteri di efficientamento del servizio e tenendo conto degli obiettivi e indirizzi fissati dall'attuale normativa di settore, nonchè mediante la cessione di materiale rotabile già di proprietà di questa Regione ed in uso alla stessa società per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico regionale, impegnando la società Ferrovie del Sud Est a non distoglierlo dal servizio;
- di confermare gli importi già quantificati, liquidati ed erogati con la determinazione dirigenziale n. 241/2009 nei confronti delle altre società concessionarie di servizi ferroviari ex art. 8 del D.Lgs. 422/97;

- di prendere atto e accettare gli atti di rinuncia della società Ferrovie del Gargano e della società Ferrotramviaria;
- di dare atto della volontà preannunciata dalla Società Ferrovie Appulo Lucane di rinunciare parzialmente al diritto ponendo altresì fine al contenzioso in atto relativo alla richiesta di adeguamento dei corrispettivi per l'arco temporale 2001-2008;
- di demandare ai competenti servizi regionali il perfezionamento di tutte le procedure inerenti il trasferimento di beni mobili e le modifiche contrattuali derivanti dall'attuazione del presente provvedimento deliberativo;
- di pubblicare il presente provvedimento sullo B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
